

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 febbraio 2016

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 2. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Acque - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Definizione di potenza efficiente ai fini della determinazione del canone.**
- Legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), art. 1, comma 2, lett. b), sostitutivo dell'art. 12, comma 1-bis, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche)..... Pag. 1
- N. 16. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2015
- Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato).**
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a)..... Pag. 4
- N. 17. Ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 21 ottobre 2015
- Reati e pene - Reato di frana colposa di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 426 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.**
- Codice penale, art. 157, comma sesto..... Pag. 7
- N. 18. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Novara del 26 ottobre 2015
- Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Istituzione, anticipazione sperimentale e disciplina.**
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), art. 8; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13..... Pag. 9
- N. 19. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 17 novembre 2015
- Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Trattenimento in servizio già disposto con formale provvedimento - Riduzione fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore - Omessa previsione del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015 come stabilito per i magistrati.**
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 1, commi 1, 2 e 3..... Pag. 12



- N. 20. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2015
Circolazione stradale - Patente di guida - Prevista revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti anche se di lieve entità.
– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120.. Pag. 24

RETTIFICHE

- Comunicato relativo all'ordinanza n. 339 del 18 settembre 2015 della Corte d'appello di Milano.
(Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 2 del 13 gennaio 2016). Pag. 27



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2016
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Acque - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Definizione di potenza efficiente ai fini della determinazione del canone.

- Legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), art. 1, comma 2, lett. *b*), sostitutivo dell'art. 12, comma 1-*bis*, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. *b*), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015.

FATTO

In data 6 novembre 2015, sul n. 121 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è stata pubblicata la legge regionale n. 36 del 3 novembre 2015, recante “disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica della L.R. n. 5/2015”.


Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lett. *b*) della detta legge, come meglio si andrà a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; la norma deve pertanto essere impugnata *in parte qua* con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

1.1. Occorre preliminarmente rammentare che, in materia di concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35 del T.U. n. 1775/1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

L'art. 6 del medesimo T.U. prevede, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore.

1.2. L'art. 1 della legge oggi impugnata reca in epigrafe il titolo “modifiche alla L.R. n. 25/2011”, contenente disposizioni in materia di acque.



Con quella legge, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del territorio montano, in considerazione dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, era stato istituito un Fondo Speciale "alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche", finalizzato alle azioni di tutela di dette falde.

In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi unitari e i canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche, si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento per la loro determinazione (comma 1), alla "potenza nominale concessa o riconosciuta".

1.3. La disposizione veniva modificata con l'art.16 della L.R. n. 1/2012, la quale stabiliva un nuovo importo del costo unitario del canone, associato però non più alla potenza nominale, bensì alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico. Essa era identificata con il relativo valore riportato "nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE".

La disposizione regionale veniva impugnata dal Governo dinanzi codesta Ecc.ma Corte, reputando che la stessa fosse violativa delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, comma 2, lettera *s*) Cost.) e di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (articolo 117, comma 2, lettera *e*) Cost.); nonché per contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.).

L'impugnazione (da ritenersi estesa alla sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella L.R. n. 34/12, di contenuto sostanzialmente analogo) veniva tuttavia dichiarata in parte infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio (sent. n. 85/2014), sul presupposto, tra l'altro, che la disposizione impugnata non sarebbe stata afferente alla materia dell'ambiente, e che non sarebbe stato specificato come il riferimento alla potenza efficiente potesse esplicare influenza sui costi e per relativa genericità delle censure proposte.

1.4. Con l'art. 3 della già richiamata L.R. n. 34/12 era stato inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011 il comma 1-*bis*, che — con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio — chiariva che "per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta".

1.5. Il Legislatore regionale è ora tornato a regolamentare la materia *de qua*, intervenendo nuovamente sull'art. 12 della L.R. n. 25/2011 con l'art.1, comma 2, lett. *b*), che testualmente dispone che "all'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

...

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto."

Come si vede, dunque, la disposizione sostitutiva ha contenuto totalmente diverso rispetto alla norma sostituita: con essa il Legislatore regionale si preoccupa di fornire una definizione di potenza efficiente, a chiarimento del contenuto della norma che precede, contenuta nel comma 1, che viene contestualmente e coerentemente modificato — attraverso la caducazione operata dal medesimo comma, alla lettera *a*) — con l'espunzione del sopra richiamato riferimento alla potenza efficiente "riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE".

La previsione innovativa appare sotto più profili invasiva della competenza legislativa statale e viziata da incostituzionalità.

2.1, Come visto, la disposizione di cui si tratta chiarisce — con portata innovativa — che la potenza elettrica efficiente è "la massima potenza elettrica con riferimento alla potenza attiva comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore supponendo le parti dell'impianto in funzione di piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e salto".

È su questa base che si procede a calcolare il canone dovuto e si quantificano le eventuali sanzioni pecuniarie.

Una simile previsione appare però gravemente violativa dei principi di concorrenza, la cui tutela è rimessa alla formazione statale secondo la previsione dell'art. 117, comma 2, lettera *e*) Cost.

2.2. Nel proporre alla Corte Ecc.ma una parziale rimediazione dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno portato al rigetto *in parte qua* del ricorso proposto contro la L.R. Abruzzo n. 1/2012, non sembra inopportuno rammentare che la materia era stata oggetto di ulteriore esame nella sentenza n. 28 del 25 febbraio 2014, depositata in data successiva all'udienza di trattazione dell'impugnazione definita con la decisione n. 85/2014, e che non sembrerebbe essere stata valutata in quella sede.



Nell'affrontare problematiche connesse alle concessioni del settore idroelettrico, infatti, veniva asserita la inderogabile necessità che l'attività di generazione idroelettrica sia ispirata al principio secondo il quale deve essere garantito "l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale" (cioè, ai fini dell'affermazione della competenza statale proprio in applicazione della devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

2.3. Simili affermazioni sono contenute altresì nella sentenza n. 64 del 1° aprile 2014, ove si ribadisce che "in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale"; e che la necessità di "agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale" attuata (quanto meno) attraverso la normativa posta con il D.L. n. 83/2012 porta a ritenere la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta "nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117, Cost."

L'art. 37 del menzionato D.L., infatti, proprio al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori, prevede, al comma 7, che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico.

Tale norma, dunque, demanda alla legislazione regionale di dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, all'interno di valori massimi stabiliti dallo Stato. Al momento risultano ancora in corso i lavori per l'elaborazione di detto decreto ministeriale.

Ma ciò non fa evidentemente venir meno la competenza statale prevista dalla Carta.

2.4. Se tali devono oggi ritenersi i principi che regolano il riparto delle competenze in materia, non può dunque da essi prescindersi nell'esaminare il regime cui la materia è oggi sottoposta nella Regione Abruzzo.

E tale esame conduce, a sommosso avviso di questa difesa, a ritenere che la norma abbia l'effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo e così violando l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

3.1. Va premesso che tutte le Regioni adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto 29,68 euro/kW; Sardegna, 14,35 euro/kW; Lombardia 31,09 euro/kW; Basilicata 13,85 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Calabria 14,05 euro/kW; Molise 37,91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana 15,26 euro/kW, Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW).

La definizione di potenza efficiente contenuta nella disposizione censurata, completamente discostandosi da tale impostazione, prevede invece una diversa grandezza di riferimento cui applicare il canone,

Non si tratta, qui, della potenza realmente prodotta, né di quella media producibile nell'anno, ma di quella che sarebbe teoricamente producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto: parametro, dunque, irrealistico e sovrastimato, che finisce con il danneggiare il produttore.

3.2. E, inverosimile, come è intuitivo anche per un soggetto sprovvisto di particolari cognizioni di natura tecnica la "potenza efficiente" introdotta dalla regione Abruzzo, identificata attraverso i dati di targa del macchinario installato, può discostarsi di molto dal valore della potenza nominale di concessione.

Ciò vale specialmente per gli impianti dotati di lago o bacino di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi quantità d'acqua in periodi limitati dell'anno e che hanno, dunque, necessità di macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella media annua di concessione. Ad esempio: un impianto a bacino di grandi dimensioni con potenza media di concessione pari a 50 mW, avrà tipicamente una potenza efficiente — secondo la definizione introdotta dalla disposizione censurata — di circa 150 mW (potenza efficiente pari a 3 volte circa quella di concessione).

L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in Abruzzo è conseguente: fermo restando il parametro di euro 36 per kW, l'applicazione dello stesso a una grandezza sino a 3 volte maggiore (di quella media di concessione) comporta che l'impatto dei canoni possa arrivare ad essere triplicato.

3.3. Per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in via diretta dalla legge regionale in esame, consegua una sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle ubicate in altre Regioni, è necessario considerare il prezzo di vendita del bene prodotto, cioè dell'energia elettrica.

Restando all'esempio del grande impianto di bacino, il canone, calcolato in base alla legge in esame, può arrivare a pesare sino a 21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di 7 euro per MW/h, se calcolato sulla base della potenza media di concessione. Tale grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica per impianti a bacino, che può oscillare tra i 50 e i 90 euro per MW/h. Ne consegue che gli importi del canone possono arrivare ad essere pari a un terzo del prezzo di vendita dell'energia.



3.4. Quanto precede dimostra che la disposizione che oggi si impugna incide sulla capacità di operare in pari condizioni sul mercato unico dell'energia elettrica.

Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone pari a 21 euro per MW/h, si troveranno a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto più basso (oscillante tra i 4 e i 7 MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia prezzi più bassi di quelli degli impianti abruzzesi.

4. Alla luce di tutto quanto precede è dunque evidente che l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015 è invasivo della competenza statale in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, e dovrà conseguentemente essere annullato.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015;*
- 2. copia della legge regionale impugnata;*
- 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.*

Con ogni salvezza.

Roma, 30 dicembre 2015

L'Avvocato dello Stato: SALVATORELLI

16C00024

N. 16

Ordinanza del 14 ottobre 2015 del G.I.P. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di S. N.

Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato).


– Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a).

TRIBUNALE DI FIRENZE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Procedimento n. 519/2012 del R.G. S.I.G.E. - Ordinanza con istanza di legittimità costituzionale (art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87).

Il giudice dell'esecuzione Angelo Antonio Pezzuti, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore nel procedimento promosso da S.N. nato a ...; il ... residente a ... in ... sottoposto ad ordine di carcerazione emesso il 12 novembre 2012, difeso di fiducia dall'avvocato Massimiliano Palena del Foro di Firenze con studio a Firenze in via II Prato n. 62 e dall'avvocato Francesco Bellucci del Foro di Firenze con studio a Firenze in via II Prato n. 62



Osserva quanto segue.

Procedimento

1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2011, divenuta definitiva il 16 ottobre 2012, è stata applicata a N. S. sulla richiesta delle parti, la pena di tre anni di reclusione e di 3.000 euro di multa per i delitti previsti dagli articoli 416 e 624 e 625 n. 2 e n. 5 e 61 n. 5.

2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 12 novembre 2012, ha emesso l'ordine di carcerazione a carico di N. S. ritenendo di non dover sospendere l'esecuzione perché il titolo di reato oggetto della condanna non lo permetteva.

3. I difensori di N. S. hanno chiesto al giudice di «sollevare con ordinanza, innanzi alla Corte costituzionale, la questione di legittimità dell'art. 656 comma 9 lettera a) codice di procedura penale (limitatamente al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna per il delitto di furto pluriaggravato), disponendo, nelle more, la temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione, dichiarando la sospensione dell'esecuzione e la scarcerazione dell'interessato».

4. Con ordinanza del 29 novembre 2012 il presente Giudice disponeva la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

5. Con ordinanza n. 75 del 2014, a seguito della Camera di Consiglio del 12 febbraio 2014, la Corte costituzionale segnalava la sopravvenuta abrogazione, ad opera del decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78 (convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 94), delle disposizioni di cui si censurava la legittimità costituzionale.

6. A fronte di tale *ius superveniens*, osservava la Consulta che «spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata»; restituiva, quindi, gli atti al presente Giudice ai fini di una «nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo».

7. I difensori di N. S. hanno chiesto al Giudice di «trasmettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale per la prosecuzione del giudizio».

8. L'istanza, finalizzata alla dichiarazione di illegittimità della norma già abrogata, va interpretata come motivata dalla fruizione degli effetti *ex tunc* della pronuncia nel giudizio *ex art. 47* comma 12 ord. pen. e come fondamento di una «eventuale richiesta di ristoro, da esercitarsi, anche in sede civile innanzi all'autorità competente (nazionale o sovranazionale)».

Rilevanza della questione.

9. La questione di legittimità costituzionale è stata correttamente sollevata dai difensori di N. S. Gli stessi hanno, infatti, indicato:

sia la disposizione della legge viziata da illegittimità costituzionale: il nono comma dell'ad. 656 del c.p.p.

sia le disposizioni della Costituzione che si assumono violate: articoli 3 e 27.

10. Ritiene il giudice che l'incidente di esecuzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Stabilisce il nono comma dell'art. 656 del codice di procedura penale (come modificato dalla lettera m del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008 n. 125) che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice.

11. Se, infatti, la norma richiamata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima il Pubblico Ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione non sussistendo, nel caso in esame, altro motivo ostativo. La sospensione in questione è infatti obbligatoria per l'organo dell'accusa senza alcuna possibilità per lo stesso di sindacare altri aspetti non previsti dalla norma. La questione di costituzionalità sollevata ha pertanto una diretta pregiudizialità e rilevanza per la decisione dell'incidente di esecuzione. La sospensione qui esaminata rappresenta un obbligo ineludibile, la cui violazione può trovare rimedio solo attraverso un apposito incidente di esecuzione promosso dal soggetto destinatario del provvedimento e che sfocia nella dichiarazione di inefficacia dello stesso.

12. Si tenga presente che il condannato ha ottenuto con decisione anticipata, in via d'urgenza, dal Magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in espiatione della pena residua. Tale provvedimento è intervenuto, già prima della richiamata ordinanza della Consulta, ad interrompere il periodo di carcerazione patito dal condannato nel periodo di vigenza della precedente formulazione dell'art. 656 del c.p.p.

13. Ritiene il giudice che la questione sia rilevante stante la futura incidenza dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal condannato in attesa della concessione



della misura alternativa, per circa un mese. Si tratta, infatti, di una situazione che si è determinata in applicazione della precedente formulazione dell'art. 656 codice di procedura penale e che ha avuto termine con l'applicazione della nuova normativa. Si osserva che tale situazione non è risolvibile ricorrendo ai canoni ermeneutici forniti dall'art. 2 del codice penale. Infatti la materia è retta dal principio *tempus regit actum* e, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della norma in questione è determinante ai fini dell'affermazione circa la liceità o meno dell'applicazione della misura restrittiva della libertà personale subita dal condannato.

14. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato la persistenza della rilevanza, anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia stata dichiarata incostituzionale o sostituita da una successiva, perché, ove un determinato provvedimento sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, «la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione» (sentenze n. 78 del 2013, n. 177 del 2012, n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008, n. 509 del 2000). Tale giurisprudenza attiene alla materia amministrativa ma si deve ritenere rilevante anche in materia penale stante la necessità di tutelare il principio fondamentale di inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 della Carta Costituzionale.

Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 3 Cost.

15. Non ritiene il giudice che la questione di costituzionalità dell'art. 656 del codice di procedura penale sia manifestamente infondata con riferimento al contrasto con il principio dettato dall'art. 3 della Costituzione. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale si viola tale principio quando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna idonea giustificazione.

16. Nel caso in esame l'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del codice di procedura penale si concretizza nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati (tra i quali, per esempio, il furto di un autoradio da un'autovettura con scasso del finestrino), per i quali non è prevista la sospensione dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le quali, sempre in presenza di una sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore ai tre anni, tale sospensione è obbligatoria.

17. Basti pensare ai delitti di peculato (314 codice penale) o corruzione (318, 319 codice penale), di partecipazione ad una banda armata (306 comma 2 codice penale), partecipazione ad una cospirazione politica (305 comma 2 codice penale) di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280-bis codice penale). Per rimanere nel campo dei reati della stessa natura basti fare riferimento alla truffa (art. 640 codice penale), anche pluriaggravata, ai reati di ricettazione (648 codice penale) e, soprattutto, riciclaggio (648-bis codice penale) ed infine alla rapina non aggravata (628 codice penale) che, alla dannosità del furto, aggiunge l'aggressione a beni primari, quali l'incolumità fisica insita nell'elemento costitutivo della violenza: anch'esso viene considerato, nelle valutazioni sottese alla novella legislativa in esame, reato meno pericoloso rispetto al furto pluriaggravato.

18. L'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del codice di procedura penale si concretizza anche nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati e le altre fattispecie previste dallo stesso nono comma dell'art. 656 del codice di procedura penale come ostative alla sospensione esprimendo esse una presunzione di pericolosità del condannato. In sostanza la norma equipara il condannato per furto pluriaggravato con quello del condannato

per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,

per i delitti di riduzione in schiavitù, tratta o commercio di schiavi, alienazione o acquisto di schiavi;

per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti;

per il delitto di omicidio volontario, di rapina aggravata e di estorsione aggravata.

Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 27 Cost.

19. La questione di costituzionalità del nono comma dell'art. 656 del codice di procedura penale non appare manifestamente infondata neppure con riferimento alla norma di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.



20. La possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione funge da necessario complemento alle previsioni delle misure alternative alla detenzione carceraria, scongiurando l'effetto desocializzante e criminogeno correlato al «passaggio diretto in carcere» del reo nei casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto (previa valutazione nel merito rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa. La previsione della sospensione di cui al quinto comma dell'art. 656 codice di procedura penale, quindi funge da inseparabile appendice di integrazione della disciplina sulle misure alternative concedibili a soggetti che provengano dalla libertà.

21. Nel caso del furto pluriaggravato si imponeva, invece, il necessario transito in carcere del condannato che, pur potendo ambire ad una misura alternativa, non poteva godere della sospensione dell'esecuzione, sebbene la stessa fosse finalizzata proprio ad assicurare il ricorso a tali misure.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del nono comma dell'art. 656 del codice di procedura penale (già abrogato ad opera del decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 94) per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione laddove stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice.

Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, 14 ottobre 2015

Il giudice: ANGELO ANTONIO PEZZUTI

16C00026

N. 17

*Ordinanza del 21 ottobre 2015 della Corte di appello di L'Aquila
nel procedimento penale a carico di C.G. ed altri*

Reati e pene - Reato di frana colposa di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 426 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.

– Codice penale, art. 157, comma sesto.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

- SEZIONE PENALE -


Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Fabrizia Francabandera - Presidente

dott. Carla de Matteis - Consigliere

dott. Armando De Aloysio - Consigliere

all'udienza del 21 ottobre 2015, ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

Premesso che:

1) il Tribunale di Teramo, con sentenza del 25 giugno 2013, ha condannato D.N. e R.B. per il reato di cui agli articoli 113, 449 c.p., in relazione all'art. 426 c.p., accertato in, il pronunciando assoluzione nei confronti di C.G. / G.F. e D.G. M. dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato;

2) avverso detta sentenza hanno proposto appello i difensori di D. e R. chiedendo l'assoluzione dei predetti dal reato per il quale hanno riportato condanna, eventualmente previa diversa qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 434 c.p.;

3) ha proposto, altresì, appello il Procuratore della Repubblica chiedendo la condanna degli imputati C.G. e D.G. e, nei soli confronti del C., anche il difensore della parte civile Di Diomede Francesco (in proprio e quale legale rappresentante del Comitato La Torre), chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale;

4) all'odierna udienza il difensore dell'imputato D. ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 251/05 (c.d. ex Cirielli), ha disposto il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui all'art. 449 c.p., chiedendo a questa Corte di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale; ha dedotto che la Corte costituzionale con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione per il reato di incendio colposo, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce un istituto di diritto sostanziale e che le scelte tipiche della discrezionalità legislativa devono essere esercitate nel rispetto del principio di ragionevolezza ed in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento di fattispecie omogenee; ha aggiunto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18122 del 18 marzo 2015, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione anche per il reato di disastro colposo di cui agli articoli 449, 434 c.p., essendo la sentenza del giudice delle leggi espressamente circoscritta al reato di incendio colposo e priva del carattere di generalità;


5) hanno aderito alla predetta eccezione il Procuratore Generale e i difensori degli altri imputati;

OSSERVA

La prospettata questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata; invero, quanto al primo requisito, trattandosi di fatti risalenti al 17 febbraio 2006, risulta ad oggi ampiamente decorso il termine stabilito in via generale dall'art. 157 comma 1 c.p., con riferimento al massimo della pena edittale, che per il reato di cui agli articoli 426, 449 c.p. è pari ad anni cinque di reclusione, il che comporta un termine prescrizione di anni sei, con l'aumento di un quarto di cui all'art. 161 comma 2, c.p.; il raddoppio del termine di prescrizione disposto dalla norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p. incide, pertanto, con tutta evidenza, sulla decisione che questa Corte è chiamata ad assumere.

La dedotta questione è, poi, non manifestamente infondata, poiché la norma di cui si invoca la verifica di legittimità costituzionale parifica in sostanza il termine di prescrizione, nella misura di anni dodici, per le fattispecie dolose e colpose, pur stabilendo la legge per il delitto - di natura dolosa - di cui all'art. 426 c.p. la pena massima di anni dodici di reclusione, e per la corrispondente fattispecie colposa, oggetto del presente procedimento, la pena massima di anni cinque.

La previsione di uno stesso termine di prescrizione per l'ipotesi dolosa e per l'ipotesi colposa di una medesima fattispecie, cui il legislatore attribuisce ben diverso disvalore, in ragione del significativo divario nella graduazione delle pene, scardina la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, avuto riguardo alla riconosciuta natura sostanziale dell'istituto della prescrizione. Una siffatta regolamentazione della disciplina sanzionatoria non può, ad avviso della Corte, ritenersi giustificata da considerazioni relative al diverso grado di allarme sociale, in quanto, pur essendo in astratto identici i danni ai beni comuni che conseguono ai reati dolosi o colposi, è ben diverso il disvalore che l'ordinamento attribuisce alla componente soggettiva dei reati; ne deriva il manifesto *vulnus* dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, come interpretati a più riprese dalla Corte costituzionale, alla luce soprattutto della recente pronuncia in ordine alla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p. con riferimento all'art. 3 Cost. limitatamente agli artt. 449 e 423 c.p.



Deve, conseguentemente, ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6, c.p. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione è raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 426 c.p., per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la norma denunciata stabilisce la durata del termine di prescrizione per il meno grave reato di frana colposa in misura pari a quella prevista per la più grave fattispecie dolosa; a identica conclusione dovrebbe, peraltro, pervenirsi qualora il fatto dovesse essere diversamente qualificato ai sensi degli articoli 449, 434 c.p..

Sulla base di tutto quanto evidenziato, deve pertanto, disporsi la sospensione del presente procedimento e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost. la questione relativa alla conformità a Costituzione dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa (art. 449 in riferimento all'art. 426 c.p.) è raddoppiato.

Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Manda la Cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in L'Aquila il 21 ottobre 2015

Il Presidente: FRANCA BANDERA

I Consiglieri: DE MATTEIS - DE ALOYSIO

16C00027

N. 18

Ordinanza del 26 ottobre 2015 della Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da C. P. E. contro Comune di Miasino

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Istituzione, anticipazione sperimentale e disciplina.

- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), art. 8; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA - SEZIONE 1

Riunita con l'Intervento dei Signori:

Sforza Giorgio - Presidente e Relatore;


Della Rossa Claudio - Giudice;

Mondello Fabio - Giudice,

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 166/2013 spedito il 15 aprile 2013;

Avverso Silenzio - Rifiut. Trib. Locali IMU.

Contro: Comune di Miasino proposto dal ricorrente: C. P. E.



ORDINANZA COLLEGIALE DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Con ricorso iscritto al NRG n.166/13 il signor P. E. C., premesso di avere presentato istanza di rimborso al Comune di Miasino (NO) di quanto pagato a titolo di IMU per l'anno 2012 deducendo la incostituzionalità di tale imposizione, di non avere ricevuto riscontro alcuno, impugnava il silenzio-rifiuto, chiedendo che la Commissione Tributaria Provinciale di Novara condannasse l'ente al rimborso o provvedesse a sollevare la questione di costituzionalità delle norme istitutive della detta imposta.

In assenza di controparte, la causa veniva assunta in decisione.

La Commissione ritiene che la questione di costituzionalità prospettata dal contribuente non sia manifestamente infondata e meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte Costituzionale alla quale viene con la presente ordinanza rimessa.

Si rileva, in via pregiudiziale, che la detta questione si presenta come rilevante ai fini della decisione nel merito della causa, essendo evidente che il diritto del contribuente di ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di IMU non può che dipendere dalla riconosciuta contrarietà della normativa di riferimento all'ordinamento costituzionale, normativa che, al contrario, manterrebbe definitiva stabilità nel sistema, determinando la conseguente negazione del diritto al rimborso.

Non esistono espliciti precedenti sul punto.

Infatti, le decisioni che si citano in proposito come confermatrici della costituzionalità della normativa, in realtà non hanno affatto affrontato la questione.

Per quanto riguarda la sentenza TAR del Lazio dep. il 20 marzo 2013, n. 02843/2013, il rigetto del ricorso attiene ad aspetti preliminari di inammissibilità. In essa, il TAR si limitava a negare che l'associazione Codacons avesse una «legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini» e che tale legittimazione possedessero le persone fisiche che avevano sottoscritto lo stesso ricorso. In tali presupposti, e evidente che il giudice adito non ha avuto alcuna possibilità nemmeno di porsi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme concernenti l'imposta IMU.

Diverso è il caso avanzato alla CTP di Brescia, del tutto analogo a quello oggetto del giudizio qui avviato, ove un contribuente aveva richiesto al Comune di residenza il rimborso di quanto pagato a tale titolo e, avendone ottenuto il rifiuto, aveva proposto ricorso alla CTP. Questa lo rigettava con l'ovvia osservazione che l'imposta non avrebbe potuto essere restituita finché la Corte Costituzionale non avesse emesso pronuncia di illegittimità; tuttavia, non si poneva d'ufficio la questione, che ben avrebbe potuto sollevare, circa la manifesta o non manifesta infondatezza di essa, pur risultando dal dispositivo la dichiarazione «di manifesta infondatezza della questione di illegittimità».

Ciò premesso, la questione che viene da questa Commissione sottoposta all'esame di legittimità costituzionale riguarda la norma istitutiva della imposta IMU di cui all'art.8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, anticipata in via sperimentale a partire dall'anno 2012 dall'art.13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014. L'IMU, a norma dell'art. 1 del citato art.8, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili ICI e per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs. 23, cui fa invio l'art.13 comma 1 del d.l. n.201 del 2011, sono individuati i soggetti passivi; l'art. 13, comma 3 d.l. n. 201 determina la base imponibile, il comma 6 stabilisce l'aliquota di base consentendo ai consigli comunali di effettuare modifiche in aumento o diminuzione.

Come si desume dalle norme indicate, a parità di base imponibile e di aliquota (base o emendata dalle delibere comunali), l'imposta si applica a tutti i contribuenti a prescindere dalle singole posizioni economiche o reddituali.

In tale meccanismo, si ravvisa la possibile trasgressione del principio di capacità contributiva di cui all'art.53 della Carta Costituzionale, a tenore del quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività, essendo pacifico, che dal principio di progressività di cui al comma 2, discende, con la forza cogente del diritto, il limite quantitativo del prelievo.

Pur non dubitandosi, che il possesso di beni immobili sia indizio di «agio economico», non è possibile tuttavia, inferire, dal solo possesso del bene, anche la capacità economica del titolare, la quale ha la sua fonte primaria nella capacità reddituale, quale flusso più o meno costante di entità monetaria.

Il possesso di bene immobile, di per sé, non garantisce alcun flusso reddituale, mentre, da un lato, qualora esso venga prodotto, viene sottoposto alla tassazione delle persone fisiche o giuridiche o assimilabili che lo recepiscono, e, dall'altro, l'«agio economico» di cui esso è indicativo, può indurre le autorità fiscali a indagare sulla fonte della sua provenienza, ricostruire il reddito del possessore e come tale sottoporlo a tassazione.

Nel sistema vigente, come anzidetto, pagano la stessa imposta, a eguali condizioni di base imponibile, contribuenti di alto reddito e contribuenti di basso reddito, il quale viene comunque decurtato del corrispondente eguale importo.



L'eguaglianza impositiva, in realtà, si traduce, nel caso in esame, in un'effettiva disparità economica, in quanto la «capacità contributiva» deve essere valutata nel suo complesso, di flusso monetario e di altri indizi tra cui quello immobiliare, ritenendosi che la sola astratta considerazione del possesso immobiliare comporti una ricostruzione distorta della sua entità.

Sotto questo aspetto, pertanto, risulta violato l'art. 3 della Carta in tema di uguaglianza fra cittadini, violazione che tanto più emerge se si considera, che la sottrazione del reddito alla possibilità di risparmio è tanto più elevata quanto più il reddito stesso è basso e in sostanza, a fronte della stessa imposta IMU, il percettore di reddito inferiore risulta penalizzato; ne risulta altresì violato l'art. 47 della Carta, per il quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme», in considerazione anche del fatto che la fissità dell'imposta non tiene in alcun conto la variabilità della situazione economica generale del paese, caratterizzata da una persistente crisi tale da incidere pesantemente sul reddito dei contribuenti e da determinare un costante calo nel valore degli immobili.

Si consideri, anche, che la disponibilità di beni immobili costituisce un accumulo di ricchezza, quale ne sia la provenienza, successoria o per acquisto difetto, equiparabile ad una forma di risparmio statico, ma utilizzabile per future necessità della famiglia o della persona.

Alle stesse esigenze assolvono la disponibilità liquida di denaro o gli investimenti mobiliari; peraltro, almeno questi ultimi, vengono tassati non già per il solo fatto della loro esistenza, ma in funzione del reddito che producono e del momento in cui lo producono.

L'imposta in questione, al contrario, sembra colpire, più che l'aspetto economico, il diritto in sé di mantenere la proprietà privata e ciò anche in contrasto con gli art. 47, primo comma, 42, secondo comma della Carta.

La mancata previsione, nel sistema applicativo della imposta, di meccanismi idonei ad adattarla alla capacità contributiva specifica ed effettiva dei contribuenti è tale da violare altresì il principio solidaristico di cui all'art.2 della Carta, che viene in tal modo sacrificato ad un preteso «interesse fiscale» di ordine superiore, che però non riveste alcun carattere di pregio costituzionale in conflitto coi principi di eguaglianza e solidarietà, i quali legittimano trattamenti differenziati a fronte di situazioni solo apparentemente identiche, qui rappresentate dal valore catastale degli immobili.

Il possesso di bene immobile rappresenta una «attitudine alla contribuzione», ma essa è priva, isolatamente considerata, di valore immediato sottoponibile a tassazione indipendentemente dalla considerazione di ulteriori cespiti, essendo ignoto se detto possesso sia produttivo di ulteriore ricchezza giuridicamente apprezzabile per avere oggettiva idoneità alla contribuzione. Va del resto ricordato, che, nel sistema previgente di tassazione degli immobili, per una parte, l'imposta Ici, pur essa tacciata di incostituzionalità, si applicava sul valore catastale del bene ma in misura più ridotta rispetto all'IMU, per l'altra si assoggettava alla tassazione IRPEF la presunta potenzialità reddituale del bene non bacato con effetto, pertanto, di progressività.

Si ricorda, altresì, che la capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività, nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale (C.cost. 28 luglio 1976, n. 200). Tale criterio non sembra rispettato della contribuzione in esame, dove la base imponibile è determinata catastalmente e il valore che si ottiene è al lordo dei costi che il titolare affronta per il suo mantenimento, né si tiene conto a tal fine dell'eventuale mutuo acceso per l'acquisto.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate nella presente ordinanza ai fini della decisione della pendente causa, di cui viene disposta la sospensione;


Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.8 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 in relazione agli articoli 2, 3, 47 primo comma, 42, secondo comma, 53 della Carta Costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato; notificata alle parti;

Dispone che la Segreteria della Commissione provveda agli adempimenti indicati e trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale.

Novara, 23 ottobre 2015

Il Presidente relatore: GIORGIO SFORZA



n. 19

Ordinanza del 17 novembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Messineo Salvatore contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri

Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Trattenimento in servizio già disposto con formale provvedimento - Riduzione fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore - Omessa previsione del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015 come stabilito per i magistrati.

- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 1, commi 1, 2 e 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8278 del 2015, proposto da:

Salvatore Messineo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ingrassi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via S. Maria dell'Anima, 39;

contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 per l'annullamento

- del provvedimento di suo collocamento a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 di cui alla comunicazione prot. n. 86466 del 20.2.2015 e relativo allegato;

- della connessa preliminare determinazione ivi esternata con cui si comunica al ricorrente che la sua istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età non può più essere valutata, a seguito e per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visto il decreto cautelare monocratico di questa Sezione n. 3573/2015 del 7.8.2015;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3671/2015 del 3.9.2015;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4475/15 del 30.9.2015;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 novembre 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Rilevato che, con ricorso straordinario ritualmente proposto, l'Avvocato dello Stato con incarico di Vice Avvocato Generale Salvatore Messineo chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui era stato disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 15 marzo 2015 e della concitata determinazione con la quale era stato esternato che la sua domanda di trattenimento in servizio fino al 75° anno di età non poteva più essere valutata in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, che aveva abrogato l'art. 16 del d.lgs. n. 503/92;

Rilevato che la Sezione Prima del Consiglio di Stato investita dell'affare, con un primo parere reso nell'adunanza dell'11 marzo 2015, riteneva di disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati fino al 1° aprile 2015, data in cui era fissata l'adunanza successiva, richiedendo nel frattempo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la produzione di una redazione contenente documentati elementi sull'istanza cautelare e sul ricorso che la conteneva;



Rilevato che seguiva, all'esito dell'adunanza del 1° aprile 2015, un parere mediante il quale la Sezione riteneva che l'istanza cautelare dovesse essere accolta, con sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e obbligo per l'Amministrazione di provvedere, pure interinalmente, sulla domanda di trattenimento in servizio in base al regime precedente e ciò perché riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del richiamato art. 1 nella parte in cui comprende gli Avvocati dello Stato, come prospettata dall'avv. Messineo nel ricorso, rinviando a separata ordinanza la relativa illustrazione delle ragioni dedotte e la rimessione alla Corte Costituzionale e specificando che la sospensione interinale dei provvedimenti in questione, doveva valere fino all'adunanza successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte;

Rilevato che tale separata ordinanza era pubblicata il 29 aprile 2015 e, con articolata motivazione, dichiarava la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/90, nella parte in cui, abrogando l'art. 16 d.lgs. n. 503/92, disponeva al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio oltre il limite di età degli avvocati dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissava la data di cessazione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato al 31 dicembre 2015, così come previsto per magistrati, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost. Era quindi disposta la sospensione del richiesto parere sul ricorso straordinario, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Rilevato che, con atto dello stesso 29 aprile, successivamente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e l'Avvocatura dello Stato proponevano opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell'art 10, comma 1, d.p.r. n. 1199/71, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale;

Rilevato che seguiva quindi la rituale trasposizione e costituzione nel giudizio avanti a questo Tribunale da parte dell'avv. Messineo, il quale indicava preliminarmente di non voler prestare acquiescenza a tale procedura, dato che riteneva nulla e inammissibile l'opposizione proposta, e riproduceva il contenuto del gravame in sede straordinaria, lamentando, in sintesi, quanto segue:

“1. Violazione dell'art. 81, comma 3, Cost.”

L'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio comportava una rilevante nuova spesa e la determinazione quantitativa annua evidenziata dal Governo era legata al testo originario del decreto-legge che però era stato modificato in più punti comportanti maggiori spese, tra cui proprio l'allargamento alla platea degli avvocati dello Stato della cessazione dal servizio al 31 ottobre 2014. Ciò valeva anche per i dipendenti della scuola, per i Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca, per i richiami in servizio di cui agli artt. 992 e 993 d.lgs. n. 66/10 e ai beneficiari dell'art. 3, comma 57, l. n. 350/03.

Di tale circostanza il Parlamento non aveva tenuto conto in sede di conversione, lasciando invariato il testo originario dell'art. 1, comma 6, d.l. cit. che indicava gli oneri di spesa per gli anni 2014-2018, in violazione anche dell'art. 17, comma 7, l. n. 196/09 in materia pensionistica e di pubblico impiego, come interpretato dalla Corte Costituzionale con le sentenze ma. 26/13 e 224/14 in relazione all'art. 81, comma 3, Cost.

Tali conclusioni, per il ricorrente, erano poi avvalorate dal richiamo alla “Nota di lettura” n. 57 redatta dal Servizio bilancio del Senato, che stigmatizzava la presenza di indicazione di oneri per un periodo solo quinquennale e non decennale, in contrasto con la Relazione governativa e quindi in assenza di copertura della spesa.


“2. Violazione dell'art. 97 Cost.: a) profili concernenti la violazione del nuovo parametro di costituzionalità costituito dal criterio di economicità”

La scelta attuata dal legislatore con testo definitivo dei primi tre commi dell'art. 1 cit. violava il “nuovo” principio costituzionale inserito nell'art. 97 Cost dall'art. 2, l. cost. n. 1/2012, in quanto non sussistevano risparmi in grado di alimentare il “budget” spendibile per nuove assunzioni già solo per il quinquennio preso in considerazione, dovendosi riconoscere ai dipendenti cessati in virtù delle disposizioni in questione, per la maggior parte, il massimo del trattamento pensionistico, con conseguenti maggiori davanti spese e sostanziale mancata liberazione di risorse.

“3. b) profili concernenti la violazione dei principi di buon andamento e di efficienza”

L'istituto del “trattenimento in servizio” aveva la funzione di rendere più efficiente l'andamento dei servizi e l'organizzazione degli stessi mentre l'immediato allontanamento disposto dalla normativa in esame, senza alcuna programmazione, impanava negativamente sui canoni di buon andamento ed efficienza di cui al richiamato art. 97 Cost., con ancor più evidenza per l'Avvocatura dello Stato, che in un primo momento aveva visto applicarsi nei suoi confronti il termine del 31 dicembre 2015, come per i magistrati, e dopo soli due mesi aveva subito l'accorciamento del termine al 31 ottobre 2014, con conseguenze dirimpenti sull'organizzazione dei suoi uffici, già vacanti di 53 posti.

A tal fine il ricorrente richiamava la circostanza per la quale il TAR per l'Emilia-Romagna aveva rimesso alla Corte Sovrana la relativa questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Carta.



“4. Violazione dell’art. 77, Comma 2 Cost.: sotto il profilo della ‘evidente’ insussistenza della ‘necessità’ e ‘urgenza’ stante l’inidoneità delle misure previste dai primi commi dell’art. 1 del d.l. 90/2014 a conseguire lo scopo prefigurato del ‘ricambio generazionale’”

Per il ricorrente non rivestiva i caratteri della “necessità” e “urgenza” la richiamata esigenza di dare luogo al c.d. “ricambio generazionale” alla base della normativa in esame. Ciò perché, per l’accesso al pubblico impiego, di norma, e necessaria una complessa procedura concorsuale, perché tale esigenza non era configurabile come straordinaria e perché erano rimasti comunque sostanzialmente invariati i meccanismi del “turn over” nonché del “blocco delle assunzioni” di cui ad altre norme ancora in vigore.

“5. Violazione dell’art. 3 Cost.: sotto il profilo dell’irragionevolezza”.

Quanto illustrato nel motivo precedente, secondo il ricorrente, comportava anche una violazione costituzionale del principio di ragionevolezza, in relazione al c.d. “eccesso di potere legislativo”.

“6. Violazione dell’art. 3 Cost.: violazione del principio di uguaglianza per aver regolato in modo identico situazioni diverse”.

La norma in questione aveva omologato la situazione degli avvocati dello Stato con quella di tutti i pubblici dipendenti, nonostante differenti regimi giuridici con cui il legislatore aveva regolato il trattenimento in servizio per le diverse categorie di personale, di cui all’art. 1, l. n. 27/81 e all’art. 34, comma 12, l. 289/02 - con i quali era stata unificata la disciplina per magistrati e avvocati dello Stato nell’individuare la soglia predeterminata del 75° anno di età in relazione a quanto invece previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 503/92 che faceva riferimento al prolungamento per il solo biennio - e all’art. 9, comma 31 d.l. n. 78/10, che escludeva da tali due categorie l’applicazione dell’art. 16, comma 1-bis, d.lgs. cit.

Non era dunque stato rispettato il principio di uguaglianza secondo il quale situazione uguali devono essere trattate in modo uguale e situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso.

“7. Violazione dell’art. 3 Cost.: violazione del principio di uguaglianza per aver regolato in modo diverso situazioni uguali”.

Le considerazioni di cui al motivo precedente erano ribadite sotto un profilo speculare in ordine al microsystema del “trattenimento in servizio” che ora discriminava gli avvocati dello Stato dai magistrati, ordinari, amministrativi e militari.

“8. Violazione dell’art. 3 Cost.: violazione del principio di uguaglianza per aver regolato in modo diverso situazioni uguali: altri profili”.

Quanto lamentato era confermato dalla lettura dell’art. 6-bis, comma 4, l. n. 45/04 che parificava ad ogni effetto giuridico, nonché economico, l’istituto posto di “avvocato generale dello Stato aggiunto” con quello di Presidente “aggiunto” della Corte suprema di cassazione. Inoltre, la “giustificazione” dell’originaria indicazione della data del 31 dicembre 2015 per il mantenimento in servizio dei magistrati era fondata sull’esigenza di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari ma tale conclusione era stata inspiegabilmente superata per l’Avvocatura dello Stato che pure aveva analoghe esigenze di funzionalità in relazione alla pendenza di numerosi processi complessi in materie sensibili, seguiti da tempo da avvocati dello Stato in prossimità dell’età di collocamento a riposo.

9. Violazione dell’art. 77 Cost.: sotto il profilo della mancata adozione di una nuova delibera del Governo sulle modificazioni che sono state introdotte al d.l. dopo il 13.6.2014 e prima della sua pubblicazione in *G.U.*”.

Le modifiche introdotte al testo originario del d.l. n. 90/14 non risultavano sottoposte a formale nuova deliberazione del Governo, tra la seduta di quest’ultimo del 13 giugno 2014 e la successiva pubblicazione, con testo diverso, del 24 giugno successivo.


Per tale ragione il ricorrente chiedeva all’Autorità decidente di invitare espressamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere copia conforme del verbale della riunione del 13 giugno 2014 e dei testo in essa effettivamente deliberato.

“10. Violazione dell’art. 77 Cost.: sotto il profilo del ritardo con cui il d.l. 90/2014 è stato portato all’esame delle Camere”.

Il ricorrente lamentava anche che erano trascorsi ben 11 giorni tra la data di deliberazione del decreto-legge e quella di presentazione alle Camere, in violazione della norma costituzionale in rubrica e della corretta interpretazione semantica del suo contenuto in ordine alle espressioni “adozione”, “emanazione” e “pubblicazione”.

“11. Violazione dell’art. 77 Cost.: sotto il profilo della mancanza di requisito dell’urgenza e dell’indifferibilità”.

Il ricorrente nuovamente evidenziava la carenza di indifferibilità e urgenza del provvedimento, se presentato alle Camere con il ritardo sopra ricordato.



“12 Violazione degli artt. 3, 35 e 117 Cost. (con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 6, par. I, direttiva 2000/78/ce del 27.11.2000, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’UE con sentenza 6.11.2011 in causa c.286/12)”.

Il brusco abbassamento del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività di servizio incideva sull’affidamento delle persone interessate al proprio programma di vita personale, professionale e familiare, considerato che, nel caso di specie, il ricorrente si era trasferito a Roma, con oneri abitativi connessi e conseguenze affettive, anche in relazione al suo nucleo familiare, secondo una prospettazione generale già condivisa dal TAR Emilia-Romagna nell’ordinanza sopra richiamata.

Rilevato che il ricorrente, quindi, concludeva la sua esposizione di cui all’atto di costituzione chiedendo la pronuncia cautelare, anche tramite decreto monocratico “inaudita altera parte”;

Rilevato che tale ultima richiesta era ulteriormente formalizzata con distinto atto ritualmente notificato e depositato, ove il ricorrente ribadiva, preliminarmente, di non voler prestare acquiescenza alla procedura di trasposizione, dato che riteneva nulla e inammissibile l’opposizione proposta - in pendenza di sospensione dell’affare avanti alla Sezione consultiva del Consiglio di Stato - da parte di organi dello Stato e tramite l’Avvocatura dello Stato stessa, che aveva replicato su ogni motivo dell’impugnativa avanti al Consiglio di Stato, dimostrando di accettate così senza riserve lo svolgimento in sede “straordinaria”;

Rilevato che l’istanza cautelare monocratica era rigettata con il decreto presidenziale in epigrafe;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni sopra evidenziate, depositando anche una memoria per la camera di consiglio cautelare del 2 settembre 2015;

Rilevato che l’avv. Messineo, dal canto suo, depositava anch’egli una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio, a confutazione delle tesi dell’Amministrazione e insistendo sulla dedotta nullità e inammissibilità dell’opposizione ex art 10 d.p.r. cit.;

Rilevato che con l’ordinanza collegiale indicata in epigrafe, questa Sezione, ritenendo di rinviare all’approfondimento proprio della fase di merito le questioni procedurali proposte dalle parti in ordine alla nullità/irritualità dell’opposizione ma anche di doversi pronunciare subito sulla domanda cautelare, ai sensi dell’art. 48, comma 2, la rigettava essenzialmente sulla rilevata carenza di pregiudizio;

Rilevato che con l’ordinanza pure in epigrafe indicata, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, adita in fase di appello dall’avv. Messineo, ritenendo che la delibazione delle suddette questioni procedurali fosse necessaria ancor prima di ogni pronuncia cautelare rilevando sulla stessa “potestas iudicandi” del TAR e che tali questioni non apparivano del tutto sfornite di “fumus”, soprattutto quella relativa al divieto di atti procedurali in pendenza di sospensione per pregiudizialità costituzionale, riteneva necessario che questo Tribunale si pronunciasse subito, se del caso con sentenza parziale, sulle suddette questioni. Il Consiglio di Stato, quindi, annullava la suddetta ordinanza di questa Sezione disponendo affinché, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fosse sollecitamente fissata in primo grado un’udienza di merito;

Rilevato che nelle more della decisione di un ricorso alla medesima Sezione del Consiglio di Stato, ex art. 112, comma 5, c.p.a. per chiedere chiarimenti su tale ultima ordinanza cautelare proposto dall’Avvocatura dello Stato, era quindi fissata avanti a questa Sezione una prima camera di consiglio al 21 ottobre 2015, a causa dell’intervenuta sospensione feriale dei termini che impediva una fissazione del merito idonea a rispettare i termini di cui all’art. 71 c.p.a., in prossimità della quale le parti depositavano ulteriori memorie, in cui sostanzialmente ribadivano le rispettive tesi, e una dichiarazione congiunta di rinuncia ai termini processuali;

Rilevato che, sulla base di tale rinuncia era quindi direttamente fissata l’udienza pubblica al 4 novembre 2015, ove il difensore di parte ricorrente dichiarava che non esisteva nuova istanza cautelare;

Rilevato che a tale data la causa era trattenuta in decisione;

Rilevato che, con separata sentenza parziale, questa Sezione si è pronunciata affrontando pregiudizialmente la questione processuale sopra illustrata e dichiarando l’ammissibilità dell’atto di opposizione e della conseguente costituzione nel presente giudizio, come proposti, nonché la legittimazione attiva delle Amministrazioni in epigrafe, mediante il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che, nell’esaminare quindi i motivi di gravarne proposti dal ricorrente avv. Messineo, il Collegio rileva che gli stessi sono tutti orientati nel rilevare la ritenuta illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/14;

Considerato che il Collegio non può non rilevare che, anteriormente alla opposizione e conseguente trasposizione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/71 la Sezione Prima del Consiglio di Stato aveva già esaminato tali profili ritenendo di individuare profili di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni prospettate;



Considerato che, nella ricostruzione di cui alla richiamata separata sentenza parziale, questo Collegio ha ritenuto ammissibile l'opposizione e trasposizione in questione, in virtù dell'alternatività" piena operante tra ricorso "straordinario" al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale e della prevalenza della disciplina dell'art. 10 d.p.r. cit. sull'art. 13 del medesimo d.p.r. nel testo ora vigente;

Considerato che, in sintesi, il Collegio ha ritenuto che la dedotta "prevalenza" sull'art. 13 nel nuovo testo e dovuta sia al carattere di "specialità" della norma sull'opposizione sia alla circostanza che essa "...è la norma fondante del rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale", di cui, come elemento qualificante, deve individuarsi quello dell'"alternatività";

Considerato che tale rapporto di "alternatività" è stato previsto sin dall'istituzione della Sezione Quarta del Consiglio di Stato ed esso postula che qualsiasi parte, diversa del ricorrente, abbia la possibilità di optare per il rimedio giurisdizionale, che offre maggiori garanzie rispetto al ricorso straordinario (CEDU, Sez. XIII, sent. 28.9.99 - Nardella) e che, di conseguenza, la tesi contraria non può essere condivisa perché comporterebbe la sottrazione al plesso giurisdizionale della fase cautelare, in quanto l'opposizione ex art. 10 cit., se non proponibile durante il periodo di sospensione per questione di costituzionalità ma solo successivamente alla definizione di questa, sottrarrebbe a tale plesso il potere cautelare che gli permane;

Considerato che, in sostanza, ai sensi dell'art. 48 c.p.a., che ora disciplina la trasposizione del procedimento per ricorso straordinario cui "segue" il giudizio innanzi al 'Tribunale Amministrativo Regionale, rilievo dell'eccezione di costituzionalità deve "seguire", come tutto il giudizio, la sede giurisdizionale per cui solo il detto 'Tribunale può valutarne la "centralità" nel giudizio posto alla sua attenzione; Considerato che, come corollario implicito ne deriva che, una volta disposta la rituale trasposizione, l'unico organo che mantiene il potere di decidere la domanda secondo la prospettazione originaria del ricorrente è quello giurisdizionale, nel suo doppio grado, che quindi viene investito di tutta la questione, ivi compresa quella relativa ad un'eventuale rilevanza e non manifesta infondatezza costituzionale che nuovamente passa al suo vaglio;

Considerato che a tale conclusione deve pervenirsi anche osservando che, quando il soggetto legittimato è ancora nei termini per proporre opposizione ex art. 10 cit., non risponderebbe a canoni di ragionevolezza ed economicità, operanti in campo processuale anche in relazione all'art. 111 Cost. che gli fosse impedito di procedere in tal senso in virtù di una disposta sospensione per "costituzionalità" dell'affare avanti al Consiglio di Stato, se comunque, all'esito del giudizio di costituzionalità e alla ripresa dell'esame avanti a tale organo, il soggetto interessato (solo a quel punto) potrebbe (ri) proporre l'opposizione, trasponendo l'intera questione al plesso giurisdizionale, che dovrebbe quindi (ri) valutare la questione di costituzionalità e ritenerla irrilevante, rendendo così come "inutiliter data" la pronuncia della Corte;

Considerato che se - come è - sussiste completa e piena alternatività tra il ricorso straordinario e quello giurisdizionale, ogni pronuncia. interinale adottata nel primo non può valere nel secondo;


Considerato che ciò è confermato dalla stessa previsione dell'art. 48 c.p.a., comma 2, secondo il quale "Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.";

Considerato che è quindi chiaro per il Collegio che se il legislatore ha previsto la perdita automatica di efficacia della pronuncia cautelare resa in sede "straordinaria", successivamente alla proposizione dell'atto di trasposizione, ne deriva che i due giudizi sono autonomi e indipendenti - appunto secondo il principio di alternatività - per cui la sospensione dell'uno, anche se per ragioni di "costituzionalità", non incide sull'altro, che ben può essere attivato mediante la notificazione dell'atto di opposizione ex art. 10 cit. e la costituzione in giudizio dell'originario ricorrente, atti questi entrambi riconducibili all'alternativo giudizio avanti al "plesso giurisdizionale";

Considerato, infatti, che il Consiglio di Stato ha precisato che il termine di 60 giorni per l'opposizione all'ulteriore corso del rimedio straordinario, e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non, viceversa, il ricorso straordinario (Cons. Stato, Sez. IV, 6.8.13, n. 4149);

Considerato che, quindi, nella presente fattispecie la sospensione del procedimento disposta in sede "straordinaria" riguardava solo "quel" procedimento e non poteva incidere sulla legittimazione a proporre l'autonomo giudizio avanti al plesso giurisdizionale mediante atto di opposizione e relativa. costituzione;

Considerato, per tali ragioni, che nella presente sede, sotto il primario profilo della rilevanza "processuale", il Collegio, ritenendosi investito della "potestas iudicandi" piena secondo quanto sopra riferito, deve riesaminare la questione di costituzionalità come dedotta, sotto molteplici profili, dal ricorrente;



Considerato che i provvedimenti impugnati si fondano sostanzialmente sull'applicazione della normativa sopravvenuta di cui all'art. 1 d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/14, per cui anche sotto tale profilo è evidente la rilevanza "sostanziale" della questione di costituzionalità in esame che, se fondata, porterebbe a pronuncia incidente direttamente sui provvedimenti impugnati;

Considerato che, in merito, sia pure con parere che, per quanto sopra illustrato, può assumere in questa sede valenza di mero fatto, la Sezione Prima del Consiglio di Stato (nell'adunanza del 1 aprile 2015) aveva già rilevato i presupposti di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità come prospettata dall'avv. Messineo;

Considerato che il Collegio ritiene di condividere le tesi dell'organo che si era espresso in tal senso sede consultiva e che, quindi, ora ripropone;

Considerato che la questione di costituzionalità della norma di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114 del 2014, verte per la parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni;

Considerato, in merito, che il menzionato art. 16 prevedeva, al comma 1, la facoltà, dell'Amministrazione di trattenere in servizio per un periodo massimo di un biennio il dipendente oltre i limiti di età previsti dalla norma applicabile al dipendente stesso, in relazione "alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi";

Considerato che il successivo comma 1-bis prevedeva, mediante una serie di rinvii, che la facoltà di trattenimento in servizio attribuita all'Amministrazione fosse estesa a cinque anni ("sino al compimento del settantacinquesimo anno di età") per i magistrati ordinari e amministrativi, per i magistrati della giustizia militare nonché per "gli avvocati dello Stato";

Considerato, come detto, che i provvedimenti impugnati sono espressamente fondati sulle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito in legge, che rilevano in quanto abrogatrici della facoltà dell'Amministrazione di trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (comma 1) e, in via subordinata, in quanto hanno (ri)disciplinato i trattenimenti in servizio degli "avvocati dello Stato" nell'ambito della generalità dei dipendenti e non nell'ambito delle categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (comma 3);

Considerato che la questione di costituzionalità proposta anche nella presente sede è stata sollevata sotto diversi profili relativi a vizi del procedimento (art. 77 Cost.), alla violazione dell'art 81 Cost. e dei principi di economicità (art. 97, primo comma Cost.) di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di eguaglianza (artt. 97 e 3 Cost.) e, infine, alla violazione degli artt. 3, 35 e 117 della Costituzione, con riferimento agli artt. 1, 2 e 6 direttiva 2000/78/0; Considerato che la questione di costituzionalità della normativa sopra richiamata, posta con riferimento alla norma di cui agli artt. 3, 81, terzo comma, e 97 Cost. non è manifestamente infondata;


Considerato, in primo luogo, che il legislatore ha ritenuto che il rinvio del collocamento a riposo, oggetto di abrogazione da parte della normativa della cui costituzionalità il ricorrente dubita fosse funzionale alle misure di contenimento della spesa pubblica, nel senso riconducibile alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 83/2013);

Considerato che, quindi, l'eliminazione dell'istituto del "trattenimento in servizio", come introdotta dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, comporta indubbiamente maggiori spese per l'erario causate dall'anticipo dell'erogazione del trattamento pensionistico e di quelli di fine servizio come originariamente calcolati dal Governo e riportati al comma 6 dello stesso art. 1, d.l. cit., secondo il quale: "All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:";

Considerato che tale determinazione quantitativa è in effetti rimasta invariata anche nel testo "convertito", pur in presenza di modificazioni introdotte dalla relativa legge di conversione che hanno significativamente ampliato le categorie di dipendenti pubblici a cui si applica la specifica disciplina, laddove, in particolare:

a) è stata modificata, per quanto concerne gli avvocati dello Stato, l'originaria previsione contenuta nel comma 3, che faceva espressamente "salvi sino al 31 dicembre 2015" anche "i trattenimenti in servizio ... degli avvocati dello Stato", prevedendo anche per questi ultimi che "i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del ... decreto" - legge dovessero cessare il 31 ottobre 2014";

b) è stato inserito, nel testo originario dell'art. 1 cit., comma 3-bis, con cui la data di cessazione dei trattenimenti in servizio del personale della scuola è stata ulteriormente anticipata al 31 agosto 2014 (rispetto alla data comune del 31 ottobre 2014 prevista per tutti i dipendenti dal 2° comma dell'art. 1: data quest'ultima che, con specifico riguardo al personale della scuola, era destinata, a sua volta, ad essere differita alla fine dell'anno scolastico - vale a dire al 31 agosto 2015 - in funzione di specifica regola propria dell'organizzazione scolastica dettata a salvaguardia del principio di continuità didattica);



c) è stato soppresso l'originario comma 4 dell'art. 1 in questione, che, al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, manteneva ferma sino al 31 dicembre 2015 la disciplina dei richiami in servizio di cui agli artt. 992 e 993 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66,

d) è stato riscritto l'originario comma 5 per cui, rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte provvedono a stabilizzare la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di addivenire alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o del contratto, estendendo tale facoltà di risoluzione anticipata anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (riammissione in servizio dopo la sospensione a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento);

Considerato che, nonostante l'introduzione di siffatte rilevanti modifiche comportanti maggiori spese, il testo dell'originario comma 6 dell'art. 1 è rimasto invariato, sicché non appare manifestamente infondata la censura relativa alla violazione della norma di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, secondo cui: "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte";


Considerato che appare utile in proposito ricordare che, in vigenza del testo originario dell'art. 81 Cost. secondo il quale "ogni altra [altra rispetto alla legge di bilancio] legge che importi maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 1/1966, aveva affermato che "l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa per gli esercizi futuri";

Considerato che il contenuto di detto obbligo è stato ulteriormente chiarito dalla Corte Sovrana, laddove è stato precisato che la copertura finanziaria deve essere indicata in maniera "credibile" (sentenze nn. 115 e 214 del 2012 e 28 del 2013), che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sentenza n. 181 del 2013) e che, in presenza di disposizioni che comportano un onere, la cui esistenza "si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa", l'incapienza dei pertinenti stanziamenti di bilancio determina la conseguente illegittimità delle stesse per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. nel testo originario;

Considerato che, più di recente, la Corte costituzionale, nell'esercizio del controllo successivo di leggi di spesa, ha affermato che il principio di analitica copertura finanziaria - espresso dall'art. 81, quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e previsto dall'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 - ha natura di precetto sostanziale, cosicché "ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili e che, nel caso di norme a regime ..., (come quelle di specie), tali operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti" (sentenza n. 224 del 2014);

Considerato che appare opportuno rammentare il contenuto prescrittivo del citato art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 richiamato dal Giudice delle leggi, in cui è stabilito che "Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materie di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.";

Considerato che il comma 3 dello stesso art. 17, a sua volta, prescrive che "... i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredata di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.". Detta relazione - ai sensi del comma 4 - deve anche evidenziare "gli effetti di ciascuna



disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria”;

Considerato che lo stesso Giudice delle Leggi - con la richiamata sentenza n. 224/2014 - ha chiarito che l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 esplicita gli specifici adempimenti con cui deve essere concretamente attuato il principio di analitica copertura finanziaria posto dall'art. 81 Cost., sicché le prescrizioni poste dal suddetto art. 17 costituiscono indicatori puntuali e parametri utili di riferimento per verificare il rispetto dello stesso art. 81 Cost.;

Considerato che anche nella sentenza 13, 26/2013 la Corte ha ribadito con specifico riferimento alle disposizioni “in materia pensionistica” la necessità che esse siano “accompagnate da un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari, e non semplicemente da una stima apodittica dei conseguenti oneri.”, rimarcando un principio desumibile anche nelle sentenze nn. 9 del 1958, 16 del 1961, 19 del 1970, 331 del 1988, 26 e 384 del 1991, 25 del 1993, 446 del 1994, 359 del 2007, 213 e 386 del 2008, 70 del 2012;

Considerato che è certo che le disposizioni recate dall'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014 riguardino la materia “pensionistica e di pubblico impiego” e che, pertanto, l'introduzione di esse imponeva l'adozione di tutti gli indicati adempimenti e la formulazione di specifica relazione conforme a quanto prescritto dal richiamato art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009;

Considerato che si rileva invece l'omissione dei suddetti adempimenti, come confermata dalla Nota di lettura n. 57, redatta dal Servizio del bilancio del Senato richiamata dal ricorrente, dedicata all'art. 1 del d.l. 90/2014 e nella quale si rileva quanto segue:

a) la relazione tecnica governativa dà atto che “Dal complesso delle disposizioni” concernenti l'abrogazione dell'istituto del mantenimento in servizio “derivano maggiori oneri previdenziali per anticipo dell'erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio”;

b) la quantificazione di tale maggiore spesa, contenuta nel comma 6 dell'art. 1, è stata effettuata “Sulla base di dati desunti dal conto annuale (2012) “ dal quale “risultano in corso trattenimenti in servizio per circa 1.200 soggetti di cui circa 660 relativi al comparto della magistratura”: - si tratta, pertanto, di quantificazione non aggiornata al 2014, che non tiene conto dell'effettivo numero dei soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni, sicché la spesa risulta determinata con margini rilevanti di approssimazione per difetto;


c) le previsioni di spesa riferite nel prospetto allegato alla relazione tecnica governativa e poi riprodotte nel comma 6 dell'art. 1 - riguardano solo il quinquennio 2014-2018, nonostante nella stessa relazione si riconosca e si dia atto che gli oneri in questione sussistono anche per gli anni successivi, sicché risulta non assolto l'obbligo di indicare le proiezioni finanziarie, almeno decennali;

d) l'anticipazione al 31 agosto 2014 dell'abrogazione dell'istituto del mantenimento in servizio, introdotta in sede parlamentare con riguardo al personale scolastico, che secondo il Governo “non comporta alcun effetto finanziario”, non è condivisibile alla stregua della previsione originaria (che non differenziava detto personale rispetto alla generalità dei dipendenti), in quanto la cessazione dal servizio avrebbe avuto effetti - per il principio della continuità didattica - non già il 31 agosto 2014 (come ora previsto), bensì il 31 agosto 2015 (o, in tesi alternativa restrittiva, il 31 ottobre 2014);

e) la tesi della neutralità finanziaria delle modifiche riguardanti gli avvocati dello Stato, che secondo il Governo sarebbe “compensata” dal differimento al 31 dicembre 2015 del collocamento a riposo del gruppo di magistrati i cui provvedimenti di mantenimento in servizio non si erano ancora perfezionati, non è sostenuta da elementi a supporto, anche nella considerazione che “[1] a diversa estensione delle platee in questione non induce a ritenere prudentiale una valutazione di neutralità finanziaria delle modifiche apportate”, tanto più che “in merito alla maggiore spesa pensionistica e a quella relativa all'anticipo del TFS ... si dovrebbero acquisire i dati relativi all'anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e all'importo medio del trattamento pensionistico ..., nonché del TFS stesso”;

f) il mancato computo delle ulteriori spese derivanti dall'anticipazione al 31 ottobre 2014 della cessazione della disciplina per i richiami, di cui agli artt. 992 e 993 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indotta dalla soppressione dell'originario comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, che manteneva ferma fino al 31 dicembre 2015 la disciplina del trattenimento in servizio;

g) l'assenza di qualsiasi indicazione della copertura finanziaria, dopo la riscrittura del comma 5 dell'art. 1, che disciplina la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o del contratto individuale anche del personale dirigenziale;



Considerato che nella “Nota di lettura” in questione si rileva ancora che “parte delle coperture degli oneri (tutti di parte corrente) è rappresentata da risorse in conto capitale, come peraltro riconosciuto dallo stesso Governo ... e che, nelle more del conseguimento dei risparmi derivanti dalla spending review, l'accantonamento di ulteriori somme a valere sugli stanziamenti delle amministrazioni centrali dello Stato potrebbe, alla luce del succedersi di interventi analoghi, pregiudicare la funzionalità delle medesime amministrazioni, ovvero riflettersi negli esercizi successivi determinando fenomeni di rimbalzo negli impegni sulle linee di finanziamento incise dalla norma”;

Considerato che, in virtù delle considerazioni ora espresse - come anticipato - non appare manifestamente infondata l'eccezione di violazione del precetto posto dall'art. 81, terzo comma, Cost., ottemperanza al quale i soggetti contitolari delle decisioni politiche, Governo e Parlamento, sono tenuti alla verifica sull'esatta quantificazione, e sulla credibile copertura, degli oneri finanziari che derivano dagli atti legislativi;

Considerato che, peraltro, tali adempimenti assumono rilievo ai fini della giustiziabilità costituzionale delle leggi anche nel quadro della novella del 2012, che, nella riformulazione dell'art. 81 Cost., ha introdotto il concetto di “equilibrio di bilancio”, legato all'andamento del ciclo economico, che è diverso da quello del pareggio formale della spesa e dell'entrata;

Considerato che a siffatta conclusione sulla necessità nel caso di specie di un sindacato costituzionale inducono anche alcuni principi ricavabili dalla sentenza n. 81/2012 della Corte costituzionale in materia di “insindacabilità” degli atti politici, laddove, pur affermandosi che l'esistenza di spazi riservati alla scelta politica è condivisibile e suffragata da elementi di diritto positivo, si aggiunge che tali spazi di “discrezionalità politica” trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo, e che quando il legislatore predetermina canoni di legalità ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto;

Considerato che appaiono parimenti non manifestamente infondate e rilevanti, ai fini della decisione del ricorso, le ulteriori censure del ricorrente, nella parte in cui deduce l'illegittimità dell'art. 1 d.l. n. 90/14 cit. per violazione dell'art. 97 Cost. sotto il profilo del parametro costituito dal criterio di “economicità” introdotto dalla l. cost. n. 1/2012;

Considerato, in merito, che l'art. 2 di detta legge costituzionale, in vigore dal 1 gennaio 2014, stabilisce che: “All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”;

Considerato che tale “novella”, come osservato dal ricorrente, recepisce nella Carta Costituzionale il criterio di “economicità”, già vigente nell'ordinamento a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, e pone quindi un vincolo ineludibile soprattutto sulla capacità e sulla condizione della spesa delle Amministrazioni pubbliche, i cui esborsi non possono quindi mai eccedere le risorse effettivamente disponibili;

Considerato che i vincoli discendenti da tale nuova disciplina costituzionale dovrebbero riguardare anche le scelte legislative in tema di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, dovendo tali scelte privilegiare e favorire il detto criterio di “economicità”;

Considerato che il ricorrente deduce proprio che un raffronto tra i costi del trattenimento in servizio e i risparmi da destinare alle assunzioni - su cui si sofferma il Governo nella relazione che accompagna il decreto-legge in questione - evidenzia la violazione del suddetto criterio costituzionalmente rilevante, secondo il contenuto della richiamata “Nota di lettura” del Servizio bilancio del Senato, nella parte in cui osserva come l'abrogazione dell'istituto del - trattenimento in servizio comporti una rilevante spesa (“maggiori oneri previdenziali per anticipo dell'erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio”) destinata a protrarsi nel tempo e che, ove si mantenesse il trattenimento in servizio, consentirebbe ogni anno rilevanti risparmi che ben potrebbero “alimentare il budget spendibile per nuove assunzioni”;

Considerato che, sul punto, la tabella riportata nella suddetta “Nota di lettura”, dedicata all'analisi dell'art. 1 di cit., evidenzia che, nel raffronto tra maggiori costi per pensioni e per trattamento di fine servizio e risparmi per spese correnti stipendiali conseguenti all'abrogazione del trattenimento in servizio, emergono non già “risparmi da cessazione”, che liberino somme spendibili per nuove assunzioni, bensì un consistente disavanzo passivo per l'erario, pari a complessivi 467,3 milioni di euro netti (di cui 2,6 per il 2014, 75,2 per il 2015, 113,4 per il 2016, 123,2 per il 2017 e 152,9 per il 2018);

Considerato che a tale aggravio per la finanza pubblica deve aggiungersi il mancato introito dei contributi previdenziali dei dipendenti interessati al trattenimento in servizio, i cui versamenti non Sarebbero utili ad incrementare la loro posizione pensionistica avendo quasi tutti già raggiunto il massimo conseguibile;



Considerato che l'eccezione di costituzionalità della normativa primaria sopra richiamata non è quindi manifestamente infondata neanche in relazione alla denunciata violazione dell'articolo 97, secondo comma, Cost., con riferimento ai principi di buon andamento e di efficienza, posti a tutela dell'interesse pubblico;

Considerato, infatti, che la scelta governativa, in sede di emanazione del decreto legge, e parlamentare, in sede di relativa conversione in legge, di abrogare l'istituto del "trattenimento in servizio", intesa nel senso di abrogare "la facoltà della Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale del dipendente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi", comporta il risultato pratico di privare le amministrazioni di risorse umane peculiari, non facilmente rinvenibili nei tempi immediati, al solo scopo di favorire un generico "ricambio generazionale";

Considerato che il Collegio osserva anche che, nella relazione governativa che accompagna il decreto-legge in esame, si precisa che la disciplina dettata nei primi commi dell'art. 1 - il cui titolo è "disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" - "è finalizzata a favorire il ricambio generazionale" ma che nella stessa relazione il Governo individua le cause del mancato ricambio nel "blocco delle assunzioni" indotto dalla disciplina del c.d. "turn over" e nella "crisi del sistema economico nel suo complesso";

Considerato che quindi, a fronte di tale diagnosi, si imponeva che l'introduzione quantomeno di norme volte ad incidere direttamente sulle indicate cause, senza porre contemporaneamente a rischio le "esigenze organizzative e funzionali" e "l'efficiente andamento dei servizi", intesi quali valori che trovano protezione nei principi di buon andamento e di efficienza di cui all'art. 97 Cost.;

Considerato che la norma non è accompagnata dall'intento di avviare subito le procedure concorsuali per coprire i posti vacanti e già immediatamente ricopribili e che risulta come, per quanto qui rileva, presso l'Avvocatura dello Stato vi era e vi sia ancora una cospicua carenza di organici, formatosi già prima dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, e che poteva e può essere coperto dando luogo senza indugio alle relative procedure concorsuali;

Considerato che, anche a volere tenere ferma la scelta legislativa, la sua attuazione poteva essere effettuata con modalità improntate ad una graduazione degli effetti, tale da non compromettere i ricordati principi di cui all'articolo 97 Cost., potendo prevedere dei meccanismi in base ai quali il collocamento a riposo del personale trattenuto fosse avvenuto contestualmente alle nuove assunzioni dei vincitori all'esito dei relativi concorsi;

Considerato che una soluzione di tal guisa avrebbe assicurato: a) ai "giovani" la possibilità di partecipare a concorsi per nuovi posti; b) alle amministrazioni, nelle more dello svolgimento dei concorsi, il mantenimento delle risorse necessarie a garantire le "esigenze organizzative e funzionali" e l'efficiente andamento dei servizi; c) al personale trattenuto in servizio una graduazione ed uno scaglionamento nel tempo del collocamento a riposo, con conseguente possibilità di programmare la loro vita;


Considerato che la violazione dei canoni di "buon andamento" e di "efficienza" appare dunque evidente con particolare riferimento - che qui rileva - all'Avvocatura dello Stato, evidenziandosi che per tale categoria di avvocati la norma fissava al 31 ottobre 2014 la data di cessazione del trattenimento in servizio;

Considerato, infatti, che appare evidente l'immediata ricaduta sulle sue funzioni istituzionali pubbliche cui l'allontanamento dal servizio della unità di personale interessate, disposto senza possibilità di sostituzione in tempi ragionevoli, ha dato luogo, incidendo negativamente e improvvisamente sulle "esigenze organizzative e funzionali" di essa;

Considerato che un'esigenza di prevedere forme di graduazione si imponeva anche in base alla considerazione aggiuntiva che - a differenza di quanto previsto per la generalità dei settori del pubblico impiego - la durata del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato (come per i magistrati) non era di due anni, ma di cinque;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata anche sotto il profilo della drastica riduzione del periodo di trattenimento in servizio, operata soltanto in sede di conversione in legge rispetto a quanto disposto dal decreto-legge n. 90/14 stesso, in quanto, per la categoria degli Avvocati dello Stato, per i quali la durata del trattenimento in servizio - come detto - era di cinque anni, è previsto un termine particolarmente drastico, senza preavviso, intervenendo su situazioni sostanziali, fondate su leggi precedenti e provvedimenti già emanati ed efficaci, e cancellando l'affidamento dei dipendenti interessati nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte Cost n. 83/2013, 166/2012, 302/2010, 236 e 206 del 2009);

Considerato che - in sostanza - l'avvertita esigenza di garantire un ricambio generazionale, che certamente rientra nella discrezionalità del legislatore, riscontra un palese contrasto fra l'obiettivo dichiarato ed il contenuto della norma, in quanto la drastica riduzione del periodo di permanenza in servizio, solo fino al 31 ottobre 2014, avvenuto in agosto, non ha consentito neppure di avviare la procedura concorsuale di reclutamento dei nuovi avvocati dello Stato, visti i tempi tecnici ed amministrativi necessari, che del resto ancora ad oggi non risulta essere avvenuta;



Considerato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare, con le sentenze n. 103/2007 e n. 81/2010, che la previsione di una cessazione automatica, “*ex lege*” e generalizzata, degli incarichi dirigenziali “interni” di livello generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, “il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa”, anche perché il rapporto di lavoro instaurato con l’Amministrazione deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa, in relazione al più volte richiamato art. 97 Cost.;

Considerato che non appare manifestamente infondata la questione prospettata in relazione alla conclusione per la quale i principi costituzionali di buon andamento e in imparzialità e, in particolare, anche il principio di continuità dell’azione amministrativa - che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa devono vincolare comunque, quand’anche si intenda concretizzare l’avvertita esigenza di garantire un ricambio generazionale, il legislatore, il quale deve assicurare idonee garanzie, prevedibili anche nel tempo, per garantire la copertura delle negative ripercussioni che potrebbero derivare sulla stessa Pubblica Amministrazione e provocate dall’imprevisto anticipato collocamento a riposo di personale di cui era programmata e programmabile la permanenza in servizio ancora per cinque anni, considerando i tempi tecnici - non brevi - di esperimento delle procedure concorsuali per la copertura delle vacanze, quest’ultime aggravate dalle mancanza di copertura dei - posti a causa del “blocco delle assunzioni” e che subiranno quindi irrimediabilmente un aumento nel breve periodo in un settore, come quello della difesa erariale, che non può sempre autodeterminare le modalità di svolgimento e sviluppo delle funzioni, essendo legati queste ai tempi dei procedimenti giurisdizionali e paragiurisdizionali, spesso incalzati dalla scadenza di termini sostanziali e processuali;

Considerato, quindi, anche ai fini della rilevanza della questione per quanto riguarda gli avvocati dello Stato, che l’obiettivo del ricambio generazionale non sia stato bilanciato con l’esigenza di buon andamento e di efficienza della Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., dando rilievo alla particolare esperienza acquisita in specifici ambiti e in relazione a specifiche situazioni, al fine di garantire un’efficiente difesa degli interessi di parte pubblica in procedimenti contenziosi e non, istituzionalmente affidati all’esame dell’Avvocatura erariale;

Considerato che, anche con riferimento all’art. 3 della Costituzione, in relazione ai diversi profili indicati dal ricorrente, di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, il Collegio ritiene sussistente la non-manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3 d.l. cit., come convertito in legge, per quanto attiene al trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato;

Considerato che, per quanto concerne il profilo della ragionevolezza - già “*supra*” preso in considerazione in connessione con il richiamo all’esigenza di buon andamento ed efficienza della Amministrazione di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. - può dubitarsi che la normativa in esame, dichiaratamente volta a favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche Amministrazioni, sia in realtà coerente con la norma di cui all’art. 3 dello stesso d.l. n. 90/2014, come convertito, dato che tale disposizione mantiene il c.d. “turn over”, il “blocco delle assunzioni” e la disciplina delle necessità della autorizzazione per le assunzioni di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dando quindi luogo a contraddittorietà;

Considerato che anche sotto i profili della disparità di trattamento indicati dal ricorrente l’eccezione di incostituzionalità della normativa in questione non appare manifestamente infondata, dato che non rileva apparente giustificazione la coincidenza di trattamento fra gli avvocati dello Stato, il cui trattenimento in servizio era previsto per cinque anni oltre il limite di età, e la generalità dei dipendenti pubblici, per i quali il trattenimento era previsto per due anni;

Considerato che tale differenza meritava un trattamento differenziato, in particolare in ragione del numero percentuale dei dipendenti che cessano dal servizio, che varia in modo notevole fra le generalità dei dipendenti e, appunto, gli avvocati dello Stato;

Considerato che sotto analogo profilo appare ingiustificata la diversità di trattamento fra gli avvocati dello Stato e i magistrati, per le quali categorie era infatti prevista una identica durata di cinque anni del trattenimento in servizio oltre il limite per il collocamento a riposo, tenuto conto anche della circostanza per la quale la legislazione recente tende a parificare ove non vi sia una ragione ostativa - gli statuti delle magistrature e quello degli avvocati dello Stato (v. art. 6-*bis*, comma 4, della legge 26 febbraio 2004 n. 45; art. 16, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162);



Considerato che può desumersi che la ragione della equiparazione sia nella posizione di attori pubblici del Foro di entrambe le categorie, dei magistrati e degli avvocati, e nelle garanzie, che anche tenendo conto delle differenze di ruoli, sono egualmente necessarie per soggetti esercitano la delicata e fondamentale funzione pubblica di interpretazione delle fonti normative, con conseguenze sull'ordine pubblico e l'ordinamento generale;

Considerato che, per completezza, il Collegio ritiene di soffermarsi anche sugli ulteriori profili di incostituzionalità della norma come prospettati dal ricorrente ai motivi quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, ritenendoli però manifestamente infondati;

Considerato infatti rispettivamente che:

- l'esistenza della necessità ed urgenza è da valutare in relazione ai bisogni dell'ordinamento nazionale generale e tale valutazione è stata effettuata dal Parlamento (motivi 4 e 11);

- non è provato il mutamento fra il testo del decreto-legge come approvato dal Consiglio dei ministri e come pubblicato e non sono emersi elementi che possano escludere la piena riferibilità al Governo di tale decreto legge (motivo 9);

- il ritardo di alcuni giorni con cui il decreto è stato portato all'esame delle Camere non prova la assenza dell'urgenza e necessità (motivo 10);

- la disposizione specificamente esaminata ha inciso sul trattenimento in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo e non sul periodo di servizio previsto in via ordinaria, cui fa riferimento l'eccezione riportata al motivo 12.

Considerato, quindi, che per quanto dedotto il giudizio debba sospendersi ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. nonché degli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 l. 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui la medesima, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dispone al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio oltre il limite di età degli avvocati dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissa la data di cessazione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato al 31 dicembre 2015, così come previsto per i magistrati, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.

2) dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, all'Avvocatura Generale dello Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Il Presidente: GIULIA FERRARI

L'estensore: IVO CORREALE



n. 20

*Ordinanza del 17 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da C.G. contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Patente di guida - Prevista revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti anche se di lieve entità.

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 449 del 2015, proposto da: C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Carnelutti e Giovanni Giavedoni, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;

contro Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. 0064121 di data 3 novembre 2015, notificato in data 9 novembre 2015 al C.G. relativo alla revoca di patente di guida categoria "B" rilasciata in data 12 settembre 2008 e valevole fino al giorno 14 marzo 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Il ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Udine n. 0064121 del 3 novembre 2015 che ordina la revoca della sua patente di guida.

2. A suo avviso il provvedimento sarebbe illegittimo per erronea applicazione dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada); osserva come l'art. 73 del d.p.r. 309 del 1990 prevedeva originariamente un'unica figura di reato riguardante le violazioni concernenti le sostanze stupefacenti, includendovi quindi anche i fatti di lieve entità. Sennonché successivamente la normativa è mutata e in particolare il decreto-legge numero 36 del 2014 convertito nella legge n. 79 del 2014 ha suddiviso i reati riguardanti gli stupefacenti tra reati di grave entità e quelli di lieve entità, tra cui quello commesso dal ricorrente.

3. La questione riguarda quindi l'automatismo del ritiro della patente in presenza di una condanna per i reati concernenti gli stupefacenti. Dopo le modifiche all'art. 73 del d.p.r. 309 del 1990 prodotte sulla base del decreto-legge n. 36 del 2014 convertito nella legge n. 79 del 2014, con la distinzione tra reati di grave entità e di modesta entità, come quello commesso dal ricorrente, questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità di detto art. 120 in relazione ai reati di lieve entità.

4. Nello scenario aperto dalla sentenza costituzionale n. 32/2014 e dalla nuova formulazione della fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 del dpr 309/1990 sembra che l'ordinamento contenga ora elementi sufficienti a far ritenere incostituzionale il citato automatismo sulla base della violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto vengono trattate in modo eguale ipotesi attualmente differenziate dalla legge penale.



5. Secondo questo Collegio, viene altresì violato l'art. 27 della Costituzione che mira a una riabilitazione del condannato e al suo reinserimento nella società, norma che non può non avere ripercussioni anche in sede di provvedimenti amministrativi in qualche modo collegati alla vicenda penale stessa. Non avrebbe, infatti, senso prevedere nell'ambito dell'esecuzione della pena un percorso riabilitativo per il soggetto condannato e nel contempo non prevedere che - anche in sede di provvedimenti amministrativi correlati - si debba tener conto della possibilità di intraprendere tale percorso virtuoso.

6. In particolare, bisogna che l'amministrazione possa tener conto delle circostanze concrete e del comportamento del soggetto coinvolto, sia nella commissione del reato sia in momenti successivi, nonché dell'attività lavorativa svolta dal condannato, in relazione alla quale il possesso di una patente di guida può risultare essenziale per lo svolgimento stesso del lavoro.

7. Pertanto la questione che qui viene in rilievo è se sia conforme a Costituzione, e segnatamente agli articoli 3 e 27, l'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) nella parte in cui prevede in via automatica la revoca della patente di guida anche per i condannati per i reati minori.

8. Il Collegio reputa che la questione sia rilevante, in quanto il provvedimento impugnato ha come riferimento immediato l'applicazione di detto art. 120.

9. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di costituzionalità non appaia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare della citata sentenza n. 32 del 2014.

10. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

11. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

12. Il provvedimento impugnato in ricorso viene altresì sospeso in via cautelare con la separata ordinanza n. 114/2015 del 17 dicembre 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

Il Presidente, Estensore: UMBERTO ZUBALLI





RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza n. 339 del 18 settembre 2015 della Corte d'appello di Milano. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 2 del 13 gennaio 2016).

L'intestazione dell'ordinanza citata in epigrafe, riportata alla pag. 27 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata come segue:

«Ordinanza del 18 settembre 2015 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di D.B.C. ed altri»

16C00031

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUR-06) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 6 0 2 1 0 *

€ 2,00

